

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

RELAZIONE DI STIMA

LOTTO UNICO DI VENDITA

Esecuzione Immobiliare
R.G.E. 207/2020

DO VALUE S.P.A.

contro

OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS

Giudice dell'Esecuzione
dott. Antonio Cirma

Custode Giudiziario
avv. Luigi Rampone

Esperto Stimatore
arch. Omissis Omissis

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA..... | 2 |
| 2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI..... | 2 |
| 3. RISPOSTA AI QUESITI..... | 2 |
| <i>QUESITO n. 1 <u>Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento</u></i> | <i>2</i> |
| <i>QUESITO n.2 <u>Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto</u>.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Caratteristiche ubicazionali</i> | <i>5</i> |
| <i>Caratteristiche tipologiche, compositive e costruttive.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Vedute dell'immobile.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Calcolo della superficie commerciale.....</i> | <i>13</i> |
| <i>QUESITO n.3 <u>Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato</u></i> | <i>14</i> |
| <i>Identificazione catastale e storia del bene pignorato</i> | <i>15</i> |
| <i>Difformità catastali</i> | <i>15</i> |
| <i>Storia catastale del terreno</i> | <i>17</i> |
| <i>QUESITO n.4 <u>Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto</u></i> | <i>18</i> |
| <i>QUESITO n.5 <u>Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato</u></i> | <i>18</i> |
| <i>QUESITO n.6 <u>Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico</u>.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Analisi stato di difformità</i> | <i>22</i> |
| <i>Regolarizzazione delle difformità</i> | <i>25</i> |
| <i>QUESITO n.7 <u>indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile</u></i> | <i>26</i> |
| <i>QUESITO n.8 <u>Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene</u></i> | <i>26</i> |
| <i>QUESITO n.9 <u>Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale</u>.....</i> | <i>28</i> |
| <i>QUESITO n.10 <u>Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo</u></i> | <i>29</i> |
| <i>QUESITO n.11 <u>Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso</u>.....</i> | <i>29</i> |
| <i>QUESITO n.12 <u>Procedere alla valutazione dei beni</u></i> | <i>30</i> |
| <i>Criterio e procedimento di stima</i> | <i>31</i> |
| <i>Analisi dei valori di mercato</i> | <i>32</i> |
| <i>Stima del bene</i> | <i>34</i> |
| <i>Prezzo base d'asta</i> | <i>35</i> |
| <i>QUESITO n.13 <u>Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota</u></i> | <i>35</i> |
| <i>QUESITO n.14 <u>Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio</u>.....</i> | <i>36</i> |

ALLEGATI

1. PREMESSA

Il sottoscritto **arch. Omissis Omissis**, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di *Omissis* al n. *Omissis*, socio dello *Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis*, con studio in *Omissis* in via *Omissis Omissis Omissis* n.32, in qualità di esperto stimatore nel procedimento **R.G.E. 207/2020 DO VALUE S.P.A. contro Omissis Omissis e Omissis Omissis**, rassegna la presente relazione in merito ai quesiti posti come da verbale di giuramento depositato in via telematica in data 07.04.2023.

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Prestato giuramento, il sottoscritto ha provveduto nei giorni successivi a verificare la completezza della documentazione depositata ex art.567 c.p.c. e a depositare telematicamente, in data 11.05.2023, il relativo modulo di controllo, secondo quanto previsto nella *sezione A* del verbale di giuramento.

In data 20.04.2023, con il Custode Giudiziario, avv. Luigi Rampone, dopo che questi ne aveva data preventiva comunicazione agli esecutati, è stato raggiunto il bene oggetto del procedimento sito nel Comune di Cesa, in via Petrarca n.15. In tale occasione, alla presenza degli esecutati, è stato possibile accedere all'interno del bene pignorato e ad effettuare i rilievi metrici e fotografici. Il tutto è descritto nel relativo verbale di accesso redatto dal Custode a cui si rimanda (*cf.* Allegato 1).

Le operazioni peritali, in tempi diversi, sono consistite, inoltre, nelle indagini condotte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cesa, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio, *Servizi Catastali* (ex Catasto) e *Servizio di Pubblicità Immobiliare* (ex Conservatoria), nonché tutti gli altri uffici competenti interpellati per il reperimento dei documenti necessari per gli accertamenti previsti. A completamento dell'incarico si è provveduto al deposito telematico dell'elaborato peritale completo degli allegati e all'invio della copia alle parti.

3. RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2) Al riguardo:

- nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe) o se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica) ed informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "**difformità sostanziali**" dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali. I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto. In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.**

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI. L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure. In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali). I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.". Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.


Come riportato nell'atto di pignoramento, oggetto della procedura in danno di **Omissis Omissis (Omissis, Omissis)** e **Omissis Omissis (Omissis, Omissis)**, ciascuno per la quota di 1/2, è la **piena ed intera proprietà** dell'unità immobiliare sita nel Comune di **Cesa (CE)**, alla via Francesco Petrarca, distinta al N.C.E.U. al **foglio 2, particella 1508, sub 9** (cfr. atto di pignoramento).

Il diritto reale pignorato corrisponde a quello in titolarità agli esecutati in virtù del titolo trascritto in proprio favore.

DIFFORMITÀ FORMALI I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento **corrispondono a quelli esistenti alla data della relativa trascrizione**. Dopo la trascrizione del pignoramento l'identificativo catastale è stato soppresso e sostituito dall'attuale particella 5942 sub 9. La variazione ha avuto carattere meramente nominale, senza comportare alcuna variazione della planimetria catastale.

DIFFORMITÀ SOSTANZIALI Come meglio specificato al quesito 3, lo stato di fatto dell'immobile presenta alcune differenze rispetto alla planimetria catastale riguardanti la composizione interna.

Dalla comparazione dell'ortofoto e della mappa catastale è possibile indicare in



maniera precisa l'ubicazione dei beni pignorati:



_sovrapposizione mappa catastale e ortofoto (da stimatrix®)

_estratto mappa catastale

_ortofoto (estratto da Google Earth®)

Dopo aver esaminato lo stato di fatto del bene e consideratene la consistenza, tipologia e specifiche caratteristiche, si prevede la creazione di un **LOTTO UNICO DI VENDITA** come descritto nel seguente schema:

LOTTO UNICO DI VENDITA

Piena ed intera proprietà di un appartamento per civile abitazione al piano secondo di un fabbricato ubicato nel Comune di Cesa, via Francesco Petrarca n.15. L'appartamento è composto da ingresso/corridoio, soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi. È distinto al N.C.E.U. al Foglio 2 Particella 5942 Subalterno 9 (ex particella 1508 sub 9), cat. A/3, consistenza 5 vani.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento. In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Il lotto unico di vendita comprende la piena ed intera proprietà di un appartamento per civile abitazione al piano secondo di un fabbricato ubicato nel Comune di Cesa (CE), via Petrarca n.15, distinto al N.C.E.U. al foglio 2 particella 5942 sub 9. Confina a nord con corpo scala e unità int.5, a sud con altro fabbricato p.lla 5858, a est con distacco su fabbricato p.lla 5070, a ovest con via Petrarca.

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Il bene è ubicato nella zona periferica di Cesa, a ridosso della S.P.2 *via Atellana*, uno dei principali assi viari dell'aversano. Il contesto ha carattere prevalentemente residenziale, caratterizzato tendenzialmente dalla presenza di piccoli complessi condominiali per civile abitazione, composti da uno o due fabbricati di quattro/cinque piani fuori terra. L'area si presenta urbanizzata, con strade asfaltate, dotate di pubblica illuminazione ma prive di marciapiedi, lungo le quali vi è possibilità di sosta delle auto. Non vi sono servizi pubblici nelle immediate vicinanze, per le quali occorre spostarsi verso le aree più centrali, poco distanti e raggiungibili anche a piedi. Il centro storico di Cesa, con la sede del Municipio, dista, infatti, poco meno di 1 Km. Il fabbricato risulta ben collegato proprio grazie alla via Atellana, di cui via Petrarca ne costituisce una traversa, da cui è possibile raggiungere in poco tempo il centro di Aversa, distante circa 3 Km, e la stazione



**1. Immobile pignorato - 2. Centro storico Cesa - Municipio - 3. Aversa - 4. Gricignano d'Aversa
5. Stazione FS Aversa**

della Ferrovia. Sul versante opposto sono ubicati a pochi Km anche i centri di Succivo, Sant'Arpino, Orta di Atella, nonché lo svincolo della S.S.87NC.

_inquadramento territoriale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COMPOSITIVE E COSTRUTTIVE

Il fabbricato di cui fa parte il bene pignorato risale agli anni Ottanta inserito

nell'area di espansione a nord del centro storico, a ridosso di via Atellana.


L'edificio, prospettante sulla strada, si compone di un unico corpo di fabbrica, articolato su cinque piani fuori terra, oltre al piano seminterrato, realizzato con struttura portante in cemento armato, tompagnature in laterizio, solai in latero-cemento, copertura con tetto a terrazzo. Al momento dell'accesso, la presenza delle impalcature non consentiva di apprezzare le facciate esterne, che con molta probabilità dovevano essere intonacate e tinteggiate. Nonostante le impalcature, però, i lavori, eseguiti con l'*ecobonus* 110% stante le informazioni del cartello di cantiere, apparivano interrotti, con le opere lasciate incompiute. Il fabbricato ha accesso direttamente dalla strada, attraverso il portoncino del corpo scala, dotato



di ascensore.

_viste del fabbricato dalla strada

L'appartamento pignorato è posto al secondo piano, distinto con l'interno n.6, avente la porta di accesso alla destra di chi giunge al piano salendo le scale. Si compone di **ingresso/corridoio**, **soggiorno** **cucina**, **due camere**, **bagno**, **ripostiglio**, oltre a **due balconi**, di cui uno prospettante su via Petrarca. La superficie interna netta è di circa **97 mq**; l'altezza interna netta rilevata è di circa **2,98 m** (cfr. Allegato 12 – grafico 1).



Internamente l'immobile si presenta in sufficienti condizioni di manutenzione, caratterizzato da finiture di semplice fattura risalenti all'epoca di costruzione. La pavimentazione di tutto l'appartamento, ad eccezione del bagno, è realizzata con mattonelle in ceramica quadrate, in formato 30x30 cm, disposte in diagonale

rispetto alle pareti. Quest'ultime, come i soffitti, sono intonacati e tinteggiati di colore bianco. Il bagno, dotato di lavandino, sanitari e doccia, presenta una pavimentazione in listelli rettangolari in laminato, posati sulle mattonelle preesistenti, e rivestimenti alle pareti realizzati con mattonelle in ceramica rettangolari sulla tonalità del tortora. Le porte interne, datate e di semplice fattura, sono in legno con anta vetrata del tipo a battente. Gli infissi esterni, anch'essi datati e di semplice fattura, sono in legno con vetrocamera, dotate di battenti esterni alla romana in legno. Sono presenti l'impianto idrico, elettrico e del gas del tipo sottotraccia apparsi funzionanti. L'unità è priva di impianto di riscaldamento, pur essendo dotata di caldaia murale a gas installata all'esterno.

VEDUTE DELL'IMMOBILE




_ingresso



_soggiorno


_soggiorno



_balcone lato interno




_cucina





_cucina



_balcone su via Petrarca



_disimpegno



_bagno






_camera da letto



_camera da letto



_disimpegno



_ripostiglio



_camera da letto



_camera da letto

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Per il calcolo della superficie commerciale si considerano i criteri illustrati nell'allegato 2 del Manuale della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (*Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'osservatorio del mercato immobiliare*), basato sui principi dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, di seguito riportati per la specifica destinazione d'uso dell'immobile. Nel caso in esame, si fa riferimento agli *immobili a destinazione residenziale* ed in particolare alla categoria delle *unità immobiliari parte di un edificio*, per le quali la superficie commerciale è computata come somma:

- *della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;*
- *della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo: di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini), di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.)*

CRITERI DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICIE

- a) vani principali e accessori diretti: Si determina misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime vanno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare). I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25. La superficie è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso (D.P.R. 138/98).
- b) pertinenze esclusive di ornamento: per i balconi, le terrazze e similari la superficie si misura fino al contorno esterno; per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo la superficie

si misura fino al confine della proprietà ovvero, se questa è delimitata da un muro di confine o da altro manufatto in comunione, fino alla mezzeria dello stesso.

- c) pertinenze esclusive accessorie di servizio: La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell'unità principale (cantine, soffitte o utilizzazioni similari) si misura al lordo dei muri perimetrali esterni e fino alla mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune (corridoi, lavatoi, scale ecc.) ovvero di altra destinazione o proprietà.

SUPERFICIE OMOGENEIZZATE

Nel caso in esame si applicano i seguenti criteri di ponderazione:

a) *Pertinenze esclusive di ornamento*

Balconi, terrazzi e similari (comunicanti con i vani principali e con i vani accessori):

- 30%, fino a mq. 25;
- 10%, per la quota eccedente mq. 25

Il calcolo della superficie commerciale è riportato nella seguente tabella:

| CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| <i>ambiente</i> | <i>S_{netta}</i> | | <i>Coeff</i> | <i>S_{comm}</i> | |
| corridoio/ingresso | 12,46 | mq | 1 | 12,46 | mq |
| soggiorno | 23,17 | mq | 1 | 23,17 | mq |
| cucina | 15,41 | mq | 1 | 15,41 | mq |
| camera 1 | 15,96 | mq | 1 | 15,96 | mq |
| camera 2 | 17,40 | mq | 1 | 17,40 | mq |
| bagno | 8,06 | mq | 1 | 8,06 | mq |
| ripostiglio | 4,88 | mq | 1 | 4,88 | mq |
| Superficie netta totale | | 97,34 | mq | | |
| balcone lato strada | 12,00 | mq | 0,3 | 3,60 | mq |
| balcone lato interno | 7,83 | mq | 0,3 | 2,35 | mq |
| muratura interna | 3,66 | mq | 1 | 3,66 | mq |
| muratura perimetrale | 13,43 | mq | 1 | 13,43 | mq |
| TOTALE | | | | 120,38 | mq |
| arrotondamento | | | | 120,00 | mq |

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (**producendo sempre la relativa documentazione di supporto**);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio, **Servizi Catastali**, sono state acquisite la planimetria e la visura storica del bene pignorato e del terreno su cui lo stesso è stato edificato, ricostruendone in questa maniera l'intera storia catastale (cfr. Allegati 02-03).

IDENTIFICAZIONE DEL BENE PIGNORATO E STORIA CATASTALE

L'immobile pignorato è attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Cesa (CE) con i seguenti dati:

foglio 2 particella 5942 sub 9 cat. A/3 consistenza 5 vani

indirizzo: **via Petrarca, scala U, interno 6, Piano 2**

in ditta:

Omissis Omissis (Omissis, Omissis) - proprietà per 1/2

Omissis Omissis (Omissis, Omissis) - proprietà per 1/2

Nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, nonché nel titolo di acquisto in capo agli esecutati, il bene pignorato è riportato con il precedente identificativo catastale.


L'immobile risulta così distinto dal 25.11.2021, quindi **dopo** la trascrizione del pignoramento (29.09.2020), in virtù di *variazione per bonifica identificativo catastale – allineamento mappe (Pratica n. CE0120832 in atti dal 25/11/2021)*. La variazione ha riguardato unicamente l'identificativo, non essendo state apportate modifiche sostanziali alla planimetria catastale. In precedenza, l'unità risultava distinta dalla sua costituzione del 12.05.1985 fino al 12.09.1985 con la **particella 496m sub 9** (cfr. Allegato 02a).

DIFFORMITA' CATASTALI

Lo stato di fatto del bene presenta alcune difformità rispetto alla planimetria catastale. In particolare, come evidente dalla sovrapposizione delle piante (cfr.

Allegato 12 – grafico 4), al di là delle differenze attribuibili alla rappresentazione grafica della planimetria catastale, si rileva:

- *la minore lunghezza dei balconi;*
- *la diversa posizione di alcune finestre;*
- *la diversa posizione di un pilastro;*
- *la modifica dei tramezzi divisori tra camera da letto matrimoniale e ripostiglio.*



LEGENDA


| | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
|  | MURATURA RILEVATA |  | DIVERSA POSIZIONE FINESTRA |
|  | DEMOLIZIONE TRAMEZZI |  | PORZIONE BALCONE NON REALIZZATA |
|  | REALIZZAZIONE TRAMEZZI |  | DIVERSA POSIZIONE DEL PIASTRO |

_sovrapposizione planimetria catastale e pianta stato di fatto


Per quanto rilevato, ferma restando l'eventuale regolarizzazione urbanistica delle differenze rilevate, occorre prevedere l'aggiornamento della planimetria catastale mediante procedura DOCFA, per la cui pratica si indica un costo orientativo di 1.000 €, comprensivo degli oneri previsti e dell'onorario professionale di un tecnico abilitato cui affidare l'incarico.

STORIA CATASTALE DEL TERRENO

Il fabbricato di cui fa parte il bene pignorato sorge su un'area distinta al N.C.T. del Comune di Cesa al *foglio 2 particella 5942 superficie 676 mq, ENTE URBANO*, così distinto dal 25.11.2021 a seguito di *variazione per bonifica identificativo catastale*. In precedenza era distinta con la particella **1619**, con pari estensione, nata dal frazionamento (*frazionamento del 09/04/1981 in atti dal 24/08/1993*) della **1600** (6.042 mq), a sua volta generata da quello della **496** (10.367 mq) (*frazionamento in atti dal 24/08/1993*), così distinta all'impianto meccanografico del 26.03.1985 con la maggiore consistenza di 15.826 mq, e ancor prima all'impianto originario, come risulta dai registri partitari. Dal confronto della mappa catastale storica all'impianto, risalente alla fine dell'Ottocento (1890 circa), con



MAPPA ALL'IMPIANTO (1890)



MAPPA ATTUALE (2023)

quella attuale, è evidente la corrispondenza dell'attuale particella ad una porzione di quella originaria.

confronto attuale mappa catastale con mappa all'impianto

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico: LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO):** – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno); **PREZZO BASE** euro _____;
LOTTO n. 2: ecc Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica. L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe:

LOTTO UNICO DI VENDITA

Piena ed intera proprietà di un **appartamento** per civile abitazione al piano secondo di un fabbricato ubicato nel Comune di **Cesa, via Francesco Petrarca n.15**. L'appartamento, distinto con il numero interno 6, è composto da ingresso/corridoio, soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi. È distinto al N.C.E.U. al **Foglio 2 Particella 5942 Subalterno 9** (ex *particella 1508 sub 9*), *cat. A/3, consistenza 5 vani*. Confina a nord con corpo scala e unità int.5, a sud con altro fabbricato p.lla 5858, a est con distacco su fabbricato p.lla 5070, a ovest con via Petrarca.

Lo stato di fatto presenta alcune difformità rispetto alla planimetria catastale. In particolare, al di là delle differenze attribuibili alla rappresentazione grafica della planimetria catastale, si rileva *la minore lunghezza dei balconi, la diversa posizione di alcune finestre, la diversa posizione di un pilastro, la modifica dei tramezzi divisorii tra camera da letto matrimoniale e ripostiglio.*

Il fabbricato di cui fa parte il bene pignorato risale agli anni Ottanta, realizzato con **Concessione Edilizia n.37/82 del 24.05.1982** e, per opere realizzate abusivamente, con **Permesso di Costruire in sanatoria n.7/2004 del 18.10.2004**. Rispetto alla pianta di progetto, l'appartamento risulta sostanzialmente conforme presentando alcune differenze nella composizione interna e la diversa posizione di alcune finestre/portafinestre. Risulta inoltre difforme l'altezza interna. Il fabbricato è oggetto di ristrutturazione delle facciate, eseguita con l'*ecobonus 110%* stante le informazioni del cartello di cantiere, i cui lavori però appaiono interrotti e lasciati incompiuti.

Non vi è certificato di agibilità. Il bene **non è dotato** dell'Attestato di Prestazione Energetica.

PREZZO BASE: _____ **83.000,00 €**

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

In base alle ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (cfr. Allegato

04), incrociandone i dati con le risultanze catastali, è stata ricostruita la storia del bene pignorato alla luce dei passaggi di proprietà (cfr. Allegato 05), individuando il primo titolo *inter vivos* a carattere traslativo anteriore al ventennio che precede il pignoramento. Procedendo a ritroso dalla data di trascrizione dello stesso (29.09.2020) si rilevano i seguenti titoli:

1. ATTO DI COMPRAVENDITA per notar Elda Romano di Frignano del **28.10.2004** rep. n.52912/2149, trascritto il **11.11.2004** ai nn. 53696/39846, con cui **Omissis Omissis** (*Omissis, Omissis*) e **Omissis Omissis** (*Omissis, Omissis*), coniugati in regime di comunione dei beni, hanno acquistato da **Omissis Omissis** (*Omissis, Omissis*) la **piena ed intera proprietà della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Cesa, via Petrarca (già via Martiri Atellani) n.15 e precisamente: - appartamento posto al secondo piano, distinto dal numero interno 6, composto di tre vani oltre cucina, bagno, ingresso e balconata. Censito nel C.F. di Cesa con i seguenti dati catastali: Fg.2, part.IIa 1508 (ex 496), sub 9, cat.A/3, cl.4, vani 5** (cfr. Allegato 05a).

2. ATTO DI COMPRAVENDITA per notar Ennio Del Giudice del **01.12.1989** rep. n.11382/2136, trascritto il **19.01.1990** ai nn. 2008/1813, e **RETTIFICA** trascritta il **04.07.1990** ai nn.15968/13077, con cui **Omissis Omissis** (*Omissis, Omissis*) ha acquistato da **Omissis Omissis Omissis** (*Omissis, Omissis*) e **Omissis Omissis** (*Omissis, Omissis*) la **piena ed intera proprietà dell'appartamento al secondo piano, interno sei di tre vani oltre cucina, bagno, ingresso e balconata; (...) al N.C.E.U. partita 1055 fol.2, mappale 496 sub 9** (cfr. Allegato 05b).

Nei titoli il bene risulta distinto con i precedenti identificativi catastali, da cui deriva quello attuale, come illustrato al quesito 3. La rettifica si è resa necessaria per la correzione del codice fiscale dell'acquirente.

Il suddetto titolo costituisce il primo atto *inter vivos* a carattere traslativo antecedente il ventennio dalla trascrizione del pignoramento.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima. Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione:

- i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**. Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985) specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria. A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune

informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Dalle indagini compiute presso l'U.T.C., come da attestazione da questi resa del 26.06.2023 prot. n.7551 (cfr. Allegato 06a), risulta che il fabbricato cui appartiene il bene pignorato, risalente agli anni Ottanta, è stato realizzato in virtù della **Concessione Edilizia n.37/82 del 24.05.1982** e del **Permesso di Costruire in sanatoria n.7/2004 del 18.10.2004** (cfr. Allegato 06b), entrambe rilasciate ai sig.ri *Omissis Omissis* e *Omissis Omissis*. La Concessione originaria prevedeva la realizzazione di un fabbricato composto di piano seminterrato e due piani fuori terra; con la sanatoria sono stati regolarizzati gli ulteriori tre piani fuori terra realizzati, tra cui il secondo comprendente l'unità pignorata.

Si evidenzia che il fascicolo della C.E. n.37/82, al momento della richiesta, non era reperibile presso gli archivi del Comune.

Non è stato rinvenuto il certificato di agibilità. Relativamente al bene pignorato **non risultano presentate altre pratiche edilizie** (D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., etc.), **neanche in sanatoria, né relative domande**. L'U.T.C. **non ha dato riscontro sull'esistenza di provvedimenti** (ordinanza di demolizione o ripristino, etc...) emessi nei confronti del fabbricato e/o del bene.

L'unità **non è dotata di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)**.

Come attestato dall'UTC (cfr. Allegato 06a), inoltre, si evidenzia:


- che il bene e il suolo su cui insiste non appartengono al patrimonio indisponibile del Comune;
- che l'immobile non è riconosciuto di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico ai sensi della previgente normativa di cui agli art. 1 e 3 L.1089/1939 e succ. mod. e non costituiscono beni culturali o paesaggistici ex art.2 D. Lgs. 42/2004.

Su quest'ultimo punto, vi è anche attestazione della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento* del 25.07.2023 prot. n.15585 (cfr. Allegato 06c), secondo cui il bene **non è sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 parte II** e, per i vincoli di cui alla parte III del decreto, **non risulta emanato nessun provvedimento specifico di tutela paesaggistica**.


Rispetto alla pianta di progetto allegato al titolo autorizzativo, il bene risulta sostanzialmente conforme, potendone constatare la corrispondenza delle misure rilevate con le quote indicate o comunque un differimento minimo da esse, dell'ordine di pochi cm, rientrante nel margine di tolleranza del 2% previsto dall'art.34-bis del D.P.R. 380/2001.

Per quanto concerne in maniera esclusiva l'appartamento, dalla sovrapposizione della pianta dello stato di fatto con il grafico di progetto (*cf.* Allegato 13 – grafico 3), al di là di quelle attribuibili alla restituzione grafica, sono rilevabili comunque la diversa posizione di alcune finestre/portafinestre e la modifica dei tramezzi divisorii tra camera da letto matrimoniale e ripostiglio.

Ulteriori differenze rilevabili, coinvolgenti più in generale l'intero fabbricato, sono la posizione del pilastro nel corridoio, nonché la minore lunghezza dei balconi ed il diverso profilo comprendente le fioriere. A parere dello scrivente, però, quest'ultime differenze sono da considerarsi piuttosto delle incongruenze grafiche, dal momento che in altre piante di progetto (come quella del 4° piano) la posizione del pilastro è corretta, mentre nel prospetto la sagoma dei balconi corrisponde a quella attuale.



_sovrapposizione pianta stato di fatto con pianta P.d.C. in sanatoria



LEGENDA

- | | |
|--|---|
| MURATURA RILEVATA | DIVERSA POSIZIONE FINESTRA |
| DEMOLIZIONE TRAMEZZI | PORZIONE BALCONE NON REALIZZATA |
| REALIZZAZIONE TRAMEZZI | DIVERSA POSIZIONE DEL PILASTRO |
- 3.20 (3.00 / +20 cm) quota rilievo (quota progetto / differenza)

_prospetto allegato al P.d.C. in sanatoria

Nel prospetto è evidente la presenza della fioriera del balcone, non riportata nella pianta di progetto, così come si rileva che la sagoma termina prima dello spigolo estremo del fabbricato.


Ulteriore difformità rilevabile, anche questa riguardante l'intera struttura del fabbricato, è quella dell'altezza. Rispetto alla sezione di progetto, infatti, l'altezza interna rilevata risulta maggiore di quella indicata. Sul grafico, è riportata un'altezza interpiano lorda (*pavimento-pavimento*) di 2,95 m, contro quella rilevata di 3,30 m (altezza netta interna di 2,97 m).

_prospetto allegato al P.d.C. in sanatoria

REGOLARIZZAZIONE DELLE DIFFORMITA'

Relativamente alla sola unità pignorata, le modifiche interne dell'appartamento, essendo qualificabili come interventi di *manutenzione straordinaria*, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, a parere dello scrivente possono essere regolarizzate mediante C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell'art. 6bis dello stesso D.P.R., prevedendo il pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.000 € come disposto dal comma 5.

La regolarizzazione dell'appartamento è però subordinata alla situazione di difformità riscontrata per l'intero fabbricato per le altezze interne. In linea generale, l'incremento volumetrico conseguente alle maggiori altezze interne dovrà essere



regolarizzato dall'intero condominio, mediante accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001. Qualora sia verificata la doppia conformità alla

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda, è previsto il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria con pagamento degli oneri di costruzione in misura doppia. In caso contrario, il fabbricato diventa assoggettabile ai provvedimenti di ripristino come previsti dal D.P.R. 380/2001 agli artt. da 31 a 34. In tale sede, però, non è possibile fornire alcuna valutazione certa, dovendo necessariamente estendere l'analisi a tutto l'edificio e quindi anche a porzioni estranee alla procedura.

Ad ogni modo, considerando che l'U.T.C. non si è espresso circa lo stato delle variazioni rilevate, tenendo conto anche delle eventuali modifiche e/o integrazioni del quadro normativo edilizio che possono verificarsi successivamente la data della perizia e del trasferimento del bene, la possibilità di regolarizzazione delle difformità, le modalità ed i relativi costi previsti, le conseguenze scaturenti da un esito negativo della domanda, possono essere valutate solo al momento dell'effettiva proposizione della pratica agli enti competenti.

Infine, si evidenzia che le ragioni del credito fatti valere nella procedura espropriativa (*Contratto di mutuo, atto per notar Elda Romano del 28.10.2004 rep.52913*) sono successive all'entrata in vigore delle leggi del condono, per cui i **beni pignorati non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

QUESITO n. 7: *indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.*

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**. Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo. In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:
in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;
in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Al momento dell'accesso il bene era occupato dagli esecutati, dove risiedono dal 13.02.2004 come risultante dal certificato di residenza storico (cfr. Allegato 11).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene di ogni tipo e natura**, sia riesaminando la documentazione ipocatastale agli atti, il titolo di provenienza e quant'altro come sopra acquisito, **sia effettuando specifiche indagini presso gli uffici comunali, il catasto, le conservatorie competenti, le sovrintendenze e presso tutti gli uffici all'uopo preposti.**

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà - previa comunicazione al giudice dell'esecuzione per l'eventuale nomina di un custode giudiziario - la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), **informandone tempestivamente il G.E.** per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Dalle ispezioni effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (cfr. Allegato 04) risultano trascritte le seguenti formalità (cfr. Allegato 07):

SEZIONE A: oneri e vincoli a carico dell'acquirente

NESSUNO

SEZIONE B: oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

TRASCRIZIONI ed ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

B1. VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI del 15.06.2020 rep. n.21, trascritto il **29.09.2020** ai nn.27380/20544, a favore di **SESTANTE FINANCE S.R.L.** (sede in Roma, c.f.: 03367430968) contro **Omissis Omissis (Omissis, Omissis)** e **Omissis Omissis (Omissis, Omissis)**, gravante la **piena ed intera proprietà** dell'unità immobiliare in Cesa, via Petrarca, distinta al N.C.E.U. al **foglio 2 particella 1508 sub 9** (cfr. Allegato 07a) – **PRESENTE PROCEDIMENTO** -

B2. IPOTECA VOLONTARIA derivante da concessione a garanzia di mutuo, atto per notar Elda Romano di Frignano (CE) del 28.10.2004 rep. 52913/2150, iscritta il **11.11.2004** ai nn. 53697/9732 (ipoteca iscritta per 287.500,00 € capitale di 115.000,00 €), a favore di **MELIORBANCA S.P.A.** (sede in Milano, c.f.: 00651540585) contro **Omissis Omissis (Omissis, Omissis)** e **Omissis Omissis (Omissis, Omissis)**, gravante la **piena ed intera proprietà** dell'unità immobiliare in Cesa, via Petrarca, distinta al N.C.E.U. al **foglio 2 particella 1508 sub 9** (cfr. Allegato 07b).

In entrambe le formalità il bene è riportato con il precedente identificativo catastale, variato successivamente.

DIFFORMITA' CATASTALI

Come illustrato al *quesito 3*, lo stato di fatto presenta alcune difformità rispetto alla planimetria catastale. In particolare, al di là delle differenze attribuibili alla rappresentazione grafica, si rileva la minore lunghezza dei balconi, la diversa posizione di alcune finestre, la diversa posizione di un pilastro, la modifica dei tramezzi divisorii tra camera da letto matrimoniale e ripostiglio. Ferma restando la regolarizzazione dal punto di vista urbanistico delle difformità, occorre prevedere l'aggiornamento della planimetria catastale mediante procedura DOCFA, per la cui pratica si indica un costo orientativo di 1.000 €, comprensivo degli oneri previsti e dell'onorario professionale di un tecnico abilitato a cui affidare l'incarico.

DIFFORMITA' URBANISTICHE

Come illustrato al *quesito n.6*, lo stato di fatto è conforme alla pianta di progetto, a meno di alcune difformità che, essendo qualificabili come interventi di *manutenzione straordinaria*, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, a parere dello scrivente possono essere regolarizzate con C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell'art.6bis comma 5 del D.P.R. 380/2001. La regolarizzazione dell'appartamento è però subordinata alla situazione di difformità riscontrata per l'intero fabbricato per le maggiori altezze interne, ed il conseguente incremento volumetrico, su cui non è possibile alcuna valutazione certa in tale sede, dovendo necessariamente estendere l'analisi a tutto l'edificio e quindi a porzioni estranee alla procedura. Ad ogni modo, poiché l'U.T.C. non si è espresso circa lo stato di difformità rilevata, la possibilità di regolarizzazione, le modalità ed i relativi costi previsti, nonché le conseguenze scaturenti da un eventuale esito negativo della domanda, possono essere definite in maniera certa solo con l'effettiva proposizione della pratica agli enti competenti. Ai fini della stima, quindi, si ritiene più opportuno valutare lo stato di difformità con un coefficiente riduttivo, espresso in %, applicato quale detrazione al valore di mercato del bene in condizioni ordinarie in luogo dei costi non quantificabili in maniera certa.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalle informazioni fornite dall'ufficio del Demanio della Regione Campania, attraverso la consultazione della propria banca dati sul portale *Open Demanio* (<http://dati.agenziademania.it>), e dall'Ufficio Tecnico Comunale di Cesa (cfr. Allegato 08a) risulta che il bene oggetto di esecuzione **non ricade su suolo demaniale**.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

*L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto). Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se*

sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dagli accertamenti svolti presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania, sulla base delle risultanze catastali, risulta che l'area su cui ricade il bene pignorato **non è gravata da alcun censo, livello o uso civico**. In particolare, dalla lettura del decreto del *Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici* del 05.03.1928 (cfr. Allegato 08) si può constatare che nel territorio comunale non vi sono aree soggette ad usi civici.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente:**

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

L'immobile pignorato fa parte di un condominio, gestito dall'avv. *Omissis Omissis*. A seguito di richiesta del 07.06.2023, l'amministratore con PEC del 19.07.2023 ha fornito le seguenti informazioni (cfr. Allegato 09a):

1. L'importo delle spese condominiali fisse ed ordinarie per l'unità immobiliare ammonta ad €468,00 divisi in 12 rate da € 39
2. Non vi sono spese straordinarie deliberate.
3. L'ammontare delle rate condominiali non pagate (alla data della comunicazione) ammontano ad € 273.00 corrispondenti a 7 rate insolute.
4. Non vi sono da parte del condominio azioni giudiziarie in corso, né altro tipo di azioni
5. L'unica parte in comune è il lastrico solare.

L'amministratore ha, inoltre, fornito il regolamento edilizio e le tabelle millesimali (cfr. Allegato 09b), in base alle quali all'unità pignorata corrispondono:

| | |
|---|-------------|
| tabella A) (spese di manutenzione e riparazione del fabbricato): | 87.840/1000 |
| tabella B) (spese di manutenzione relative alle scale): | 91.539/1000 |
| tabella C) (spese relative all'ascensore, compresa la cabina macchina, e all'impianto autoclave): | 97.360/1000 |

Relativamente ai lavori di ristrutturazione delle facciate, l'amministratore ha confermato la fase di stallo dell'intervento; nonostante l'ulteriore richiesta (cfr.

Allegato 09c), però, non sono state fornite informazioni più dettagliate, soprattutto quelle riguardanti gli aspetti economici e di spesa.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare __ con sede in ____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**. A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

CRITERIO e PROCEDIMENTO DI STIMA

La valutazione del bene si fonda sul criterio del **valore di mercato**, che si definisce come il più probabile prezzo di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e

nel proprio interesse, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, prudenza e senza alcuna costrizione¹.

Per la determinazione del più probabile valore di mercato la dottrina estimale prevede due procedimenti di stima, aventi come comune fondamento logico la comparazione, distinguibili in procedimenti *sintetici* (o *diretti*) e *analitici* (o *indiretti*). L'applicazione dei procedimenti sintetici suppone la sussistenza di una pluralità di condizioni, quali: l'esistenza di beni simili al bene da stimare; una sufficiente dinamicità del mercato immobiliare; la conoscenza dei prezzi di compravendita di beni simili al bene da stimare, risalenti a un periodo prossimo a quello della stima. Quando non ricorrono tali condizioni, si impiega il procedimento analitico, che conduce alla stima del valore di mercato attraverso l'analisi dei fattori che concorrono alla produzione del bene o ponendo in relazione grandezze economiche attribuibili allo stesso. Il procedimento indiretto trova, quindi, applicazione mediante il procedimento del valore di trasformazione, l'approccio finanziario o l'approccio del costo. Ad ogni modo, la scelta della metodologia di stima non è arbitraria o soggettiva, ma è dettata dalla corretta analisi delle condizioni al contorno e delle finalità della valutazione.

In particolare, per gli *International Valuation Standards* gli approcci più diffusi per la stima del valore di mercato di un immobile sono: il *sales comparison approach* o metodo del confronto di mercato (*market approach*), l'*income capitalization approach* o metodo di capitalizzazione del reddito (*income approach*), il *cost approach* o metodo del costo.

In base all'analisi del mercato immobiliare e ai dati disponibili, per la stima del bene si può ricorrere al procedimento sintetico, tra cui rientra il metodo del *confronto di mercato* o *Market Approach* che si svolge attraverso il *confronto tra il bene oggetto di stima e un insieme di beni di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo o reddito noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato²*. Nel caso in esame, in particolare, è applicato il procedimento di stima *monoparametrica* che *si basa sull'impiego di un unico parametro di confronto tra l'immobile da valutare e gli altri di prezzo noto dello stesso segmento di mercato. Il parametro è di solito un'unità di consistenza (metro quadro, metro cubo, ecc.). Il valore di stima si*

¹ da *Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa*, III edizione pag.60, cap. 5 (IVS 1 3.1)

² da *Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa*, III edizione pag.97, cap. 8

calcola moltiplicando il prezzo unitario medio, espresso rispetto all'unità di consistenza, del campione di immobili rilevato per la consistenza dell'immobile da valutare³. La scelta di tale procedimento è dettata soprattutto dalle informazioni e dalle fonti disponibili, cioè dalla carenza di dati immobiliari puntuali che costituisce la principale causa ostativa per l'applicazione in maniera rigorosa di metodi estimativi maggiormente accreditati a livello internazionale quale il *M.C.A. (Market Comparison Approach)*. Per la procedura di stima il prezzo unitario medio è rilevato sotto forma di quotazioni medie fornite dagli operatori del settore e dai borsini immobiliari. Poiché tali quotazioni sono in genere riferite a un ambito di mercato o a una zona, per destinazione e tipologia, si ricorre a una serie di coefficienti moltiplicativi in grado di tenere conto dello scostamento tra le quotazioni generiche e il supposto valore di stima dell'immobile oggetto di valutazione. Per la stima, quindi, si moltiplicherà la quotazione media per una serie di coefficienti, tratti dalla manualistica in materia, esplicativi delle principali caratteristiche dell'immobile da stimare (cfr. Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa cap.8 p.ti 3.4.2, 3.4.3).

ANALISI DEI VALORI DI MERCATO

I valori unitari sono stati desunti dalla banca dati delle ultime quotazioni immobiliari dell'*Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.)* dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Allegato 10a) riportati nella seguente tabella:

³ da *Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa*, III edizione pag.99, cap. 8

Risultato interrogazione: Anno 2022 - Semestre 2

Provincia: CASERTA

Comune: CESA

Fascia/zona: Centrale/CENTRO URBANO NORD

Codice zona: B4

Microzona: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

| Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | | Superficie (L/N) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|-----|------------------|
| | | Min | Max | | Min | Max | |
| Abitazioni civili | Normale | 800 | 1200 | L | 2,6 | 3,8 | L |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 600 | 900 | L | 2 | 3 | L |

Spazio disponibile per annotazioni

● BENE PIGNORATO



Per la specifica zona, i valori dell'O.M.I. per le *abitazioni civili*, con riferimento allo stato conservativo *normale*, variano in un intervallo compreso tra 800 €/mq e 1.200 €/mq (valore medio di **1.000 €/mq**).

Al fine di conoscere le caratteristiche e l'attuale andamento del mercato immobiliare, nonché avere un reale riscontro dei valori forniti dall'O.M.I., risulta utile la consultazione dei principali siti web del settore immobiliare tra i quali si segnalano (*cf.* Allegato 10b):

- [Mercato-Immobiliare](http://www.mercato-immobiliare.info) (www.mercato-immobiliare.info), basato sui prezzi di richiesta e gli annunci pubblicati su *Caasa* riferiti all'intero Comune, indica un valore unitario medio di **1.385 €/mq** per la tipologia degli *appartamenti*.
- [Immobiliare.it](http://www.immobiliare.it) (www.immobiliare.it), basato sui prezzi di richiesta e gli annunci pubblicati riferiti all'intero territorio comunale, indica per le abitazioni un valore unitario medio di **1.345 €/mq**.
- [Borsino Immobiliare](http://www.borsinoimmobiliare.it) (www.borsinoimmobiliare.it), portale specializzato nella ricerca ed elaborazione di dati immobiliari, per la specifica zona riporta un intervallo di valori compresi tra 711€/mq e 1.183 €/mq (valore medio di **947 €/mq**) per *abitazioni in stabili di qualità nella media di zona*.

Infine, sono state condotte indagini in loco, analizzando anche gli annunci di vendita delle agenzie immobiliari operanti in zona. Concentrando le indagini nell'area centro/nord di Cesa, a ridosso di via Atellana, con riferimento ad unità abitative simili quella pignorata (appartamento di circa 100 mq, in piccolo

condominio), gli annunci di vendita reperiti hanno evidenziato la variabilità dei prezzi di mercato richiesti in funzione dell'ubicazione e del particolare stato manutentivo. In particolare, si registrano prezzi unitari di mercato variabili intorno a 1.000÷1.200 €/mq per unità in buone condizioni e dotate di box/posti auto.

Incrociando i dati delle fonti indicate con quanto desunto dalle indagini condotte, alla luce dell'andamento del mercato immobiliare, si può quindi considerare congruo per la stima il valore medio unitario dell'O.M.I. di **1.000 €/mq** con riferimento alle *abitazioni civili* in stato manutentivo *normale*.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Come da calcolo riportato nella risposta al precedente *quesito 2*, la superficie commerciale del bene pignorato è pari a **120 mq**.

STIMA DEL BENE

La valutazione del bene pignorato viene effettuata moltiplicandone la superficie commerciale computata per il valore unitario medio tra quelli reperiti dalle indagini, adeguando la stima con opportuni coefficienti, onde considerarne le specifiche caratteristiche e giustificarne lo scostamento dalle quotazioni generali.

Per quanto detto, si può considerare il valore unitario medio di **1.000 €/mq**, da adeguare con i seguenti coefficienti:

K₁ = 1,05 (*ubicazione*): l'unità si trova in posizione centrale rispetto alla zona delineata dall'OMI, a ridosso di via Atellana

K₂ = 0,95 (*stato manutentivo*): l'unità necessita di manutenzione ordinaria.

K₃ = 0,90 (*finiture, caratteristiche compositive*): l'unità presenta finiture e impianti datati; non vi è riscaldamento autonomo

K₄ = 0,95 (*dotazione di accessori*): l'unità non è dotata di locali accessori.

ovvero con un coefficiente globale pari a:

$$K_{gl} = 1,05 * 0,95 * 0,90 * 0,90 = 0,852 = \mathbf{0,85}$$

Applicando il suddetto adeguamento si ricava il corrispondente valore unitario pari a 1.000 €/mq x 0,85 = **850 €/mq**.

Pertanto, per i valori indicati, si ottiene:

$$V_m = (V_u \times S_{comm}) = (850 \text{ €/mq} \times 120 \text{ mq}) = \mathbf{102.000,00 \text{ €}}$$

Il valore stimato dell'immobile pignorato, ipotizzato in condizioni ordinarie, ovvero privo di vincoli, pesi e difformità, è di **€ 102.000,00** (centoduemila).

DETRAZIONI Ai fini della stima è opportuno adeguare il valore di mercato prima determinato con un coefficiente percentuale che permetta di tener conto delle difformità urbanistiche e catastali rilevate, della mancanza dell'Attestato di Prestazione Energetica. Considerata la natura e l'entità delle problematiche esistenti, soprattutto di natura urbanistica, si ritiene congruo applicare una riduzione del 10% ($K_{diff} = 0,90$). Pertanto, si ha:

$$V_m = V_m \times K_{diff} = 102.000,00 \text{ €} \times 0,90 = 91.800,00 \text{ €} = \mathbf{92.000,00 \text{ €}}$$

Il valore stimato dell'immobile pignorato secondo lo stato attuale è di **€ 92.000,00** (novantaduemila).

PREZZO BASE D'ASTA PROPOSTO

Onde considerare lo stato di occupazione degli immobili, eventuali vizi occulti, la mancata operatività della garanzia per vizi, il deperimento del bene che può intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione, la situazione debitoria condominiale, nonché la situazione di incertezza relativa ai lavori dell'*ecobonus* delle facciate lasciate interrotti, si può apportare una riduzione del 10%. Con un opportuno arrotondamento a cifra tonda, si ha:

$$V_{asta} = V_m \times 0,90 = 92.000,00 \text{ €} \times 0,90 = 82.800,00 \text{ €} = \mathbf{83.000,00 \text{ €}}$$

Il prezzo base d'asta del lotto di vendita è di **83.000,00 €** (ottantatremila).

QUESITO n. 13: *procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.*

*Nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto proceda comunque alla valutazione dell'intero, anche ai fini dell'eventuale applicazione degli artt. 599 e ss. c.p.c. in caso si debba procedere alla divisione giudiziale, e poi della quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun proprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.*

Il presente caso **non ricorre** nella procedura essendo pignorata l'intera proprietà del bene.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

*In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale. L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.*

*In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.*

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto informerà immediatamente di tale circostanza il giudice dell'esecuzione, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari.

*Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.*

Dal certificato storico di residenza (cfr. Allegato 11) risulta che gli esecutati **sono residenti nel Comune di Cesa in via Petrarca n.15, dal 13.02.2004**, quindi già all'epoca del pignoramento, presso il compendio pignorato.

Dal certificato di matrimonio per estratto rilasciato dall'*Ufficio di Stato Civile* del Comune di *Omissis*, risulta che gli esecutati **sono coniugati tra loro dal [REDACTED] in regime di comunione dei beni** (cfr. Allegato 12).

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia accordata e rassegna la presente relazione composta da n.37 pagine dattiloscritte e dagli allegati di seguito elencati:

- **all.01 - Verbale di accesso;**
- **all.02 - Visura storica e planimetria catastale del bene pignorato**
- **all.03 - Visura storica e mappa catastale del terreno su cui sorge il bene pignorato;**
- **all.04 - Ispezioni ipotecarie;**
- **all.05 - Titoli di provenienza:**
 - a) ATTO DI COMPRAVENDITA per notar Elda Romano di Frignano del 28.10.2004 rep. n.52912/2149, trascritto il 11.11.2004 ai nn. 53696/39846 + n.t.
 - b) n.t. ATTO DI COMPRAVENDITA per notar Ennio Del Giudice del 01.12.1989 rep. n.11382/2136, trascritto il 19.01.1990 ai nn. 2008/1813, e n.t. RETTIFICA trascritta il 04.07.1990 ai nn.15968/13077
- **all.06 - Documentazione urbanistica:**
 - a) Attestazione dell'U.T.C. del 26.06.2023 prot. n.7551
 - b) Permesso di Costruire in Sanatoria n.7/2004 del 18.10.04, estratto documentazione e grafici
 - c) Attestazione del 25.07.2023 prot. n.15585 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
- **all.07 - Note delle formalità;**
 - a) n.t. VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI del 15.06.2020 rep. n.21, trascritto il 29.09.2020 ai nn.27380/20544
 - b) n.i. IPOTECA VOLONTARIA derivante da concessione a garanzia di mutuo, iscritta il 11.11.2004 ai nn. 53697/9732
- **all.08 – Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici;**
- **all.09 – Informazioni sul condominio:**
 - a) PEC dell'amministratore del 19.07.2023
 - b) Tabelle millesimali e regolamento condominiale
 - c) Richieste dell'esperto stimatore
- **all.10 – Valori di mercato:**
 - a) Valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate;
 - b) fonti web: *Mercato Immobiliare, Immobiliare.it, BorsinoImmobiliare.it*
- **all.11 - Certificato di residenza storico degli esecutati;**
- **all.12 - Certificato di matrimonio per estratto dell'esecutati;**
- **all.13 - Elaborati grafici;**
- **all.14 - Documentazione fotografica;**
- **all.15 - CD contenente i file della perizia e della documentazione allegata.**

Caserta, 05.09.2023

L'esperto stimatore

Arch. Omissis Omissis